



# Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Demografica e Sociale

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E  
MANTENIMENTO PRESSO CANILE PRIVATO  
AUTORIZZATO DEI CANI RANDAGI CATTURATI  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVI.  
PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025.**

**CIG: 94541589FB**

**CPV: 98380000-0**



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)  
C.F. e P.IVA 00429570542  
Tel . 0742.332235 – Fax 0742.332237  
federica.pierantozzi@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it

Il Premio  
è promosso  
dal Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze  
e da Consip



**Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Attualmente il Comune di Trevi ha in carico n. 13 cani ricoverati presso il canile privato convenzionato "Rifugio Clitunno" sito nel Comune di Campello sul Clitunno (PG) e n. 1 cane, valutato aggressivo, ricoverato presso il centro cinofilo "Funny Dog di Cascioli Leonardo" sito nel Comune di Cannara (PG).

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani di cui già è proprietario il Comune di Trevi e di tutti quelli randagi che verranno catturati nel territorio del Comune di Trevi durante la vigenza del contratto.

L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:

- a) custodia, cura e mantenimento dei cani ricoverati presso struttura idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale, munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie, di proprietà dell'appaltatore;
- b) cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali ivi custoditi;
- c) trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli animali deceduti presso il canile affidatario, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
- d) ogni altra attività di sensibilizzazione in ordine all'adozione dei cani di cui è stato autorizzato il ricovero, abbandonati e comunque senza proprietario;
- e) collocazione, (affidamento) quanto prima possibile dei cuccioli (il ricovero dei medesimi per i primi 60 giorni non comporta alcuna spesa per il Comune);
- f) prelievo di cani ricoverati presso il canile sanitario, loro trasporto e presa in carico presso il canile privato convenzionato;
- g) prelievo dei cani già ricoverati presso altro canile rifugio/privato convenzionato e presso altre strutture cinofile, loro trasporto e presa in carico presso il canile privato convenzionato di nuovo affidamento;
- h) gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati. Trasmissione di copia delle schede anagrafiche di ogni animale al Comune di Trevi.

**Art. 2 – PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

Il soggetto aggiudicatario verrà scelto mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando i seguenti punteggi: punti 70/100 per l'offerta tecnica e punti 30/100 per l'offerta economica.

La procedura sarà espletata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando "Servizi", Classe merceologica "Servizi sociali e di welfare", Categoria "Servizi di canili, gattili e

per altri animali”, CPV: 98380000-0 “Servizi di canile”, **che abbiano sede operativa nel territorio di competenza della Usl Umbria 2.**

### **Art. 3 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO**

L’appalto avrà durata di complessivi 3 (tre) anni, dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per 1 (uno) ulteriore anno. Inoltre, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, e comunque per un tempo massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di rinnovo e/o proroga suddetti, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ad oggi il Comune di Trevi ha in carico complessivamente n. 14 cani; ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto, tenuto conto della possibilità di un eventuale ingresso di nuovi cani randagi catturati nel periodo di validità del contratto, si stima un numero presunto di cani pari a 18.

L’importo a base d’asta è pari ad € 2,40 al giorno per ogni cane, oltre Iva ai sensi di legge, e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in questione.

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta pertanto a € 70.956,00 (oltre Iva) così determinato:

- importo stimato per anni 3: € 47.304,00;
- facoltà di rinnovo per 1 ulteriore anno: € 15.768,00;
- eventuale proroga tecnica per un massimo di 6 mesi: € 7.884,00;
- totale: € 70.956,00.

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta aggiudicataria l’importo giornaliero per unità canina effettivamente ricoverata di € 2,40 oltre Iva, al netto del ribasso d’asta acquisito in sede di gara sulla base dell’offerta risultata aggiudicataria.

Il corrispettivo a base d’asta è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, compreso l’espletamento delle pratiche di affido, profilassi sanitaria, smaltimento carcasse, costi di trasferimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale dal canile sanitario convenzionato con l’Ente al canile privato convenzionato, costi di trasferimento, all’inizio del servizio, di quei cani randagi già catturati che risultano ricoverati presso l’attuale canile privato convenzionato e presso altre strutture cinofile.

Tale corrispettivo sarà comprensivo di ogni onere necessario all’idoneo espletamento del servizio richiesto, a garanzia del benessere degli animali. L’affidatario del servizio sarà disponibile ad ospitare un numero maggiore di cani randagi a richiesta dell’Ente agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato.

Non è consentito il rinnovo tacito.

**Art. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 1, la gestione del servizio include le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) gli animali ricoverati presso la struttura di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsicatori e pericolosi;
- b) in particolare, per i cani affetti da gravi problematiche comportamentali, per le quali non sarà possibile la convivenza con gli altri cani, dovrà essere predisposto separatamente idoneo spazio di ricovero con sistemi di recinzioni tali da consentirne comunque la pulizia e lo sgambamento;
- c) dovrà essere sempre consentito libero accesso al canile ove i cani vengono custoditi, al personale del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e del Comune, per consentire tutte le verifiche d'istituto;
- d) ogni cane ricoverato a seguito di comunicazione della U.S.L., dovrà essere annotato con rispettivo numero tatuaggio o microchip nell'apposito registro consultabile dal Comune; nel caso di ingresso di un cane a fronte di rinuncia da parte del proprietario, l'ingresso stesso dovrà obbligatoriamente essere autorizzato preventivamente dal competente Ufficio Comunale. Nel registro dovranno essere riportati i dati identificativi del cane. Il gestore, ad ogni presentazione della fattura mensile per il pagamento dei corrispettivi, dovrà anche consegnare una distinta dei cani di competenza del Comune di Trevi, registrati nel "Registro di Entrata/Uscita del canile" e copia della scheda dell'animale dovranno essere trasmessi al Comune;
- e) gli eventuali eventi eccezionali che riguardino gli animali ricoverati, devono essere comunicati urgentemente al preposto Ufficio Comunale, entro le 24 ore successive all'evento stesso;
- f) l'affidatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, a tutti i trattamenti e le cure sanitarie ordinari e straordinari atti a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
- g) organizzare in proprio e/o con la collaborazione di associazioni di volontariato di protezione animali, nonché in collaborazione con i servizi veterinari, almeno un evento di promozione l'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare gli affidi e le adozioni, promuovendo campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono.

La gestione del servizio dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", articoli da 206 a

228, dell'atto della Giunta Regionale n. 1073 dell'11/09/2012 "Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione", nonché di ogni altra disposizioni di legge che regola la materia.

#### **Art. 5 – ADOZIONE DEGLI ANIMALI E INCENTIVI**

Il gestore è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i cani ricoverati nel canile, compilando alla loro uscita l'apposita "scheda di adozione" del cane e della quale una copia dovrà essere consegnata al preposto Ufficio Comunale.

Il Comune si riserva di incentivare l'adozione dei cani adulti da parte dei privati mediante iniziative alle quali il gestore si impegna ad aderire.

#### **Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

#### **Art. 7 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e con i limiti ivi stabiliti.

#### **Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITO CAUZIONALE**

Il contratto relativo allo svolgimento del servizio verrà stipulato attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) - [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - di CONSIP.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto nessuna esclusa saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato ed al successivo contratto.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali e per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Funzionario comunale competente.

#### **Art. 9 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.**

Il gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale e assicurativa.

Il gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di contribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il gestore ha l'obbligo di contrarre adeguata polizza assicurativa avente massimale di almeno € 1.000.000,00 per la copertura degli eventuali danni prodotti a persone o cose dagli animali dallo stesso custoditi.

#### **Art. 10 – CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati.

Il Comune si avvarrà anche del Servizio Veterinario dell'U.S.L. competente territorialmente, per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio Veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso. L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

Al Servizio Veterinario dell'U.S.L. spettano in ogni caso tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nella presente convenzione,

fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 (sette) giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di € 100,00 (cento/00) ovvero, qualora ne ricorressero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni della presente convenzione, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione, a norma della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del servizio al concorrente risultante alla posizione successiva dalla graduatoria della gara.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITÀ**

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario, per i cani affidati, sarà ritenuto unico responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi e di Organi di Controllo.

Il soggetto aggiudicatario del servizio in argomento solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti Pubblici o privati.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

#### **Art. 13 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

L'aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto.

#### **Art. 14 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica mensile posticipata (fa fede la data di arrivo al Protocollo del Comune), con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura mensile dovrà avere in allegato l'elenco dei cani ricoverati nel periodo considerato con l'indicazione del relativo numero tatuaggio o microchip.

Il servizio verrà pagato in base al numero di cani ospitati e per i giorni di effettivo ricovero.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 66 del 24 aprile 2014 e s.m.i. il Comune non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo il formato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e s.m.i.

Qualora nelle fatture elettroniche trasmesse non venissero inseriti Denominazione Ente, Codice Univoco, Codice CIG, Impegno di spesa, come comunicati dal Comune, o venissero indicati in maniera errata, il Comune si vedrà costretto a rifiutarle nel rispetto di quanto dettato dal sopra citato decreto.

Nel caso di errori od inesattezze contenuti nelle fatture/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale della Provincia di Perugia, della notizia dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziari.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nei termini e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto relativo al presente servizio e non definite in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente con esclusione dell'arbitrato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Spoleto.

#### **Art. 16 – CLAUSOLA DI RINVIO**



Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, valgono tutte le norme generali che regolano la materia.

Trevi (PG), lì 20/10/2022

Il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento  
e Responsabile dell'Area Demografica e Sociale  
dott.ssa Federica Pierantozzi

**Allegato “A” al Capitolato Speciale d’Appalto****NORME PER I FORNITORI**

**L’AZIENDA FORNITRICE/APPALTATRICE** che opera/presta servizio presso Il Comune di Trevi dovrà, nell’esecuzione dei lavori in oggetto, seguire le seguenti **NORME COMPORTAMENTALI** relativamente ai possibili **IMPATTI AMBIENTALI** derivanti dalle attività svolte, ed operare nel rispetto della normativa in materia di **SICUREZZA SUL LAVORO**.

**1. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

Il Comune di Trevi, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, informa, tramite il presente documento, le imprese appaltatrici e lavoratori autonomi che svolgono le proprie attività all’interno delle strutture e delle aree di pertinenza comunale, dei rischi specifici e di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, nonché sulle disposizioni alle quali si debbono attenere durante le lavorazioni medesime. Tali informazioni sono rivolte a realizzare una efficiente cooperazione e coordinamento delle misure per la prevenzione e protezione dei rischi, eventualmente dovute alle interferenze causate dai lavori appaltati e le attività svolte all’interno del magazzino.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche se non soggetti agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 81/08, devono:

- ✓ Adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano il personale, e gli eventuali utenti, presenti all’interno delle strutture dell’Amministrazione;
- ✓ Rispettare scrupolosamente le disposizioni di seguito illustrate e quelle eventualmente contenute nella documentazione allegata al presente documento.

I lavoratori delle Imprese esterne devono essere in possesso di corrette informazioni ed essere adeguatamente formati, sia professionalmente che in materia di prevenzione infortuni, ed adottare i comportamenti di prevenzione necessari, in relazione ai rischi derivanti dalle attività svolte, secondo quanto indicato dal D. Lgs. 81/08.

Le Imprese esterne che si trovino ad operare all’interno delle strutture comunali dovranno quindi:

- ✓ fare un sopralluogo sui luoghi dove deve svolgere la propria opera con un responsabile preposto dall’Amministrazione;
- ✓ prendere visione delle informazioni sui rischi di incidente (allegate alla presente) e richiedere tutte le ulteriori informazioni che interessino i lavori da svolgere;
- ✓ descrivere al responsabile preposto dall’Amministrazione le modalità del proprio intervento (sostanze e mezzi da impiegare, numero dei lavoratori, durata dell’intervento, ecc.) e comunicare ogni cambiamento che si rendesse necessario in corso d’opera al responsabile per la sicurezza dell’azienda;
- ✓ verificare prima dell’inizio dell’opera che le apparecchiature ed il numero di lavoratori siano adeguati all’intervento;
- ✓ far rispettare ai propri lavoratori i regolamenti interni ed il piano di emergenza predisposto dal Comune, nonché utilizzare i necessari DPI;
- ✓ accedere esclusivamente ai luoghi espressamente autorizzati dall’Amministrazione e non utilizzare le attrezzature di proprietà dell’Amministrazione se non espressamente autorizzate

- ✓ perimetrare le aree oggetto delle lavorazioni nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per salvaguardare l'incolumità del personale presente nel sito.

## **2. Disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti**

- ✓ Rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante le attività svolte
- ✓ Non miscelare tipologie di rifiuti diverse tra loro
- ✓ Non disperdere rifiuti fuori dai contenitori e dall'area di deposito comunicata
- ✓ Non abbandonare rifiuti sul/nel suolo
- ✓ Per i rifiuti assimilati agli urbani è possibile utilizzare i contenitori presenti sul territorio, salvo diverso con il Comune.
- ✓ Se non previsto dagli accordi contrattuali esistenti, l'Azienda risulta produttrice dei rifiuti derivanti dalle attività svolte nel sito ed è quindi responsabile della corretta gestione, del conferimento ad un trasportatore, smaltitore/recuperatore autorizzato.

## **3. Disposizioni per evitare l'emissione diffusa di inquinanti in atmosfera**

- ✓ Durante il lavoro è fatto divieto di tenere acceso il motore degli autoveicoli oltre il tempo strettamente necessario alle attività svolte.

## **4. Disposizioni per l'utilizzo di sostanze pericolose**

- ✓ Privilegiare l'uso, ove possibile, di prodotti non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente.
- ✓ Se richiesto, fornire copia delle schede di sicurezza aggiornate dei prodotti pericolosi utilizzati nelle proprie attività.
- ✓ Manipolare le sostanze pericolose indossando i dispositivi di protezione individuali.
- ✓ Stoccare solo il materiale necessario alle attività lavorative.
- ✓ Provvedere al corretto smaltimento delle sostanze chimiche pericolose seguendo le specifiche procedure di smaltimento.

## **5. Disposizioni per evitare contaminazione del suolo**

- ✓ Non disperdere ed abbandonare rifiuti e sostanze fuori dai contenitori e dalle aree di deposito comunicate.
- ✓ Manipolare le sostanze pericolose come descritto nel paragrafo precedente.
- ✓ Durante l'allestimento e la collocazione di strutture temporanee (es. impalcature, macchinari...), non lasciare rifiuti abbandonati sul suolo.
- ✓ Provvedere al più presto, al termine dell'intervento, alla dismissione delle strutture temporanee, ripristinando il sito di lavoro nelle condizioni originarie di pulizia.
- ✓ In caso di sversamenti accidentali sul suolo di olio, gasolio o altre sostanze avvisare immediatamente il Responsabile del Settore referente.

## **6. Disposizioni per evitare l'emissione di rumore**

- ✓ Ridurre al minimo il rumore prodotto durante le attività svolte e dotare le proprie strumentazioni dei dispositivi idonei per la riduzione di emissioni rumorose.

## **7. Disposizioni specifiche**

- ✓ Comunicare il rispetto delle disposizioni legislative obbligatorie, norme, regolamenti relativi ed applicabili all'attività specifica svolta nel sito ed oggetto della prestazione (es. autorizzazioni, permessi, iscrizioni...).